



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 118 del 28 MAG. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina. Causa "Brigandi Luigi c/Comune di Messina, - Chiamata di terzo Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa € 2.200,00=

L'anno duemila DD, il giorno VENTOTTO del mese di M A G G I O
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	NO
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	SI
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	SI
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	NO
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	SI
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	/
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	NO
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	SI
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	SI
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	SI
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	NO
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invia i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;


Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Messina. Causa "Brigandì Luigi c/Comune di Messina – Chiamata di terzo Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni . Previsione di spesa €.2.200,00=

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 16/05/11 il Sig. Brigandì Luigi ha citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni al mezzo e delle lesioni personali patiti in occasione del sinistro occorso il 13/02/09 a causa di numerosi e profondi avvallamenti del manto stradale mentre percorreva in bici la Via Regina Elena direz. P.zza S.Rocco in Messina;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale "la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da FARO S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami - era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commisario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTA l'ordinanza n.04097/11 depositata il 4/11/2011 con cui il Tar Lazio revocando l'ordinanza . 3296/11, ha respinto l'istanza cautelare proposta da "Memon S.p.A." e che, conseguentemente "Faro Assicurazioni e Riassicurazioni" è in L.C.A.;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della FARO S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Brigando Luigi, con citazione notificata il 16/05/11, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di €2.200,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap 2260 del Bilancio 2011, con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;
VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;
VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Brigandì Luigi innanzi al Tribunale di Messina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale chiamata in garanzia di FARO S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di €2.200,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. e/o di eventuale insinuazione al passivo, anche in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;


IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, CPA e IVA, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 16/05/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Li, _____

IL DIRIGENTE



L'Assessore al Contenzioso



Brigandì Luigi - Assicurazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 23/2/2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 1 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addi 24 APR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 314 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00

Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2012

Messina 7/3/12 Il Funziario _____

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

02 GIU. 2012

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addi 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addi 29 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanna D'Angelo
(Avv.ssa Giovanna D'Angelo)

Avv. Alessandro Anastasi
Via E. Boner, 9
Tel e fax 090361975
98121 - MESSINA

TRIBUNALE DI MESSINA

Atto di citazione per chiamata di terzo in causa

per il COMUNE di MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, e a Messina elett.te dom.to in Via
E. G. Boner n. 9 recapito professionale dell'Avv. Alessandro Anastasi (studio legale
Avv. G. Mento), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
introduttiva del presente giudizio, giusta delibera della Giunta Comunale n. 1340 del
30.12.2010

nella causa promossa da

Brigandi Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Marra e Valentina Urso,

C O N T R O

Il Comune di Messina,

premesse

- che con atto di citazione notificato in 11.11.2010, il cui contenuto integralmente si
trascrive, il Sig. Brigandi Luigi ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Messina
per l'udienza di chiamata del 28.02.2011 il Comune di Messina esponendo quanto
segue:

" 1) il giorno 13.02.2009 alle ore 11,40 circa il Sig. Brigandi Luigi si trovava a bordo
della sua bicicletta e percorreva la via Regina Elena sulla strada che da Tono porta a
Faro Superiore con direzione Piazza San Rocco località Faro Superiore e quindi a
Messina allorquando giunto poco prima della Chiesa di Faro Superiore a circa 100 mt
dall'ingresso Istituto Figlie del Divino Zelo a causa di numerosi e profondi avvallamenti
sul manto stradale completamente pieni d'acqua e, quindi, non visibili e prevedibili ed
evitabili, e neppure segnalati, cadeva dalla propria bicicletta e riportava danni fisici. 2)
Inoltre anche la bicicletta sulla quale si trovava subiva danni (doc. 1). 3) Al fatto

20/05/11

C O P I A
1° DIP. LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA 98121 MESSINA

16 MAG 2011

1° DIPARTIMENTO - P. U. D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/05/2011
Protocollo n°0019218/11

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

assistevano numerosi passanti accorsi nell'immediato per prestare soccorso al Brigandi i quali provvedevano a chiamare il 118 (doc. 1 con allegate dichiarazioni). 4) a causa ed in conseguenza della caduta il Sig. Brigandi veniva immediatamente trasportato, con autoambulanza del 118, presso l'Azienda Ospedaliera Papardo dove veniva immediatamente ricoverato a causa della diagnosi : frattura 5^a metacarpo mano sinistra; trauma cranio-facciale con escoriazioni sparse al viso; piramide nasale con rime di frattura ossa proprie; F.L. tranfossa labbro sup. e mucosa arcata dentaria superiore; trauma e spalla gomito sx; cervicalgia da contraccolpo..(doc. 2 -21) e prognosi di giorni 30 s.c. 5) Il Sig. Brigandi veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico (doc. 2 -21) a causa della frattura del 5^a metacarpo e, quindi, dimesso in data 26.02.2009. 6) Successivamente sul luogo del sinistro intervenivano i VV UU di Messina i quali redigevano regolare rapporto con allegate fotografie dei luoghi e dichiarazioni testimoniali. (doc.1) I VVUU di Messina si riferivano alla strada come "...strada Provinciale n° 49 che conduce dalla località Tono.. ".7) Ad oggi il Sig. Brigandi risulta guarito con postumi da valutare. 8) Con lettera raccomandata a/r n. 13709676219-4 del 15.05.2009 veniva costituita in mora la Provincia Regionale di Messina (doc. 23). 9) La Provincia Regionale con lettera raccomandata prot. n. 0019676/09 del 26/05/09 chiedeva la documentazione medica ed ogni altro documento inerente al sinistro (doc. 24). 10) Con successiva lettera raccomandata n. 131519368197 del 16.12.2009 il sig. Brigandi trasmetteva tutta la documentazione medica inerente il sinistro di cui all'oggetto (doc.25). 11) Con lettera del 16.02.2010 ricevuta il 19.02.2010 lo studio Tecnico Assicurativo Vinci per la FARO Assicurazioni, compagnia assicuratrice della Provincia Regionale di Messina rispondeva che non poteva corrispondere il risarcimento in quanto la strada risultava comunale (doc. 26).
Ciò senza produrre documentazione al riguardo ma come semplice fatto notorio,

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

che tuttavia non è tale. 12) Eppure da rapporto dei VVUU di Messina la strada era indicata quale strada provinciale. 13) In ogni caso il Sig. Brigandi con successiva lettera raccomandata del 15.02.2010 (doc.27) anticipata via fax costituiva in mora il Comune di Messina, riservando l'azione contro la Provincia di Messina per violazione dei doveri di informazione, diligenza nelle trattative e per ogni profilo di responsabilità ravvisabile, in quanto la Provincia non ha tempestivamente né correttamente informato il Sig. Brigando circa la natura della strada e la relativa competenza circa la responsabilità. 14) Con fax del 10.05.2010 il Sig. Brigandi inviava documentazione medica e copia del rapporto del VVUU di Messina al P.I. Pino incaricato dalla FARO Assicurazioni, compagnia che assicura il Comune di Messina, di relazionare circa il sinistro ed i danni subiti (doc.28). 15) Né il Comune di Messina, né la FARO Assicurazioni hanno mai dato risposta alcuna, né chiuso il sinistro de quo provvedendo al risarcimento del danno nei confronti del Sig. Brigandi. Né motivando la mancata corresponsione del risarcimento e ciò in violazione dei principi generali del diritto. Pertanto il Sig. Brigandi agisce nei confronti del Comune di Messina per le ragioni di fatto sopra esposte e per le seguenti ragioni di DIRITTO: I. Responsabilità del Comune per cattiva manutenzione art 2051 c.c. La responsabilità del Comune si configura specificatamente come responsabilità per cattiva manutenzione. Va ricondotta agli schemi della responsabilità aquiliana o extracontrattuale la pretesa risarcitoria fatta valere dall'utente nei confronti dell'ente proprietario della strada per i danni cagionati da insidie imprevedibili e non rilevabili dipendenti da una cattiva manutenzione. La cattiva manutenzione si individua nella trascuratezza circa le condizioni della pubblica via e non solo nel punto in cui è occorso il sinistro al Sig. Brigandi Luigi, bensì lungo tutta la strada che da Tono porta a Faro Superiore con direzione Piazza San Rocco località Faro Superiore. Quindi non solo vi è

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

responsabilità per cattiva manutenzione della carreggiata ma una più grave situazione di trascuratezza di tutto un tratto stradale piuttosto lungo e trafficato. Al più che la buca in questione era ricoperta di acqua e, quindi costituiva una vera e propria insidia. Infatti le recenti piogge avevano interamente ricoperto la buca creando un effetto specchio che ha tratto in inganno il Sig. Brigandi circa l'esistenza, la profondità e quindi la pericolosità della buca. Circostanza, questa, che è stata evidenziata anche dai Vigili Urbani i quali, giunti non molto tempo dopo sul luogo del sinistro verificavano tale circostanza. E più recenti pronunce della Cassazione si sono attestate nel senso di confermare gli orientamenti già dati dalla Cassazione stessa in tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada per le lesioni subite dagli utenti delle strade. La Cassazione ha evidenziato alcuni importanti punti sistematici interpretativi: a) **Natura oggettiva della responsabilità del custode.** Il primo punto definisce la natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell'art. 2051, in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia. b) **La definizione concettuale di custode.** Il secondo punto, anche questo sistematico interpretativo, concerne la definizione concettuale di custode, inteso come titolare del potere di custodia, sia come potere di diritto ma anche come potere e disponibilità di fatto. Per custodia, quindi, si intende un potere funzionale, esigibile, che deve essere valutato in concreto e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte. Il giudice non può escludere la responsabilità da cose in custodia ex. art. 2051 in capo al Comune e/o dell'ente proprietario, sulla sola considerazione che il bene che ha causato l'evento dannoso (demaniale o patrimoniale che sia) sia una strada di uso collettivo e di notevole estensione. "Quando il pedone cade in una buca, il giudice non può escludere automaticamente la responsabilità da cose in custodia ex. art. 2051 in capo al Comune, sulla sola considerazione che il bene che ha causato l'evento dannoso sia

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

una strada di uso collettivo e di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono valore soltanto per verificare se l'Amministrazione possa invocare il caso fortuito e dunque valutare l'onere che l'ente deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità una volta che sia stato dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso. In ogni caso, si deve evidenziare la responsabilità dell'ente, se lo stato di dissesto dell'asse viario era stato già segnalato all'amministrazione..." Cassazione Civile, sez.II, 9 maggio 2008 n. 11511 V. ed altro c. Com. Lastra a Signa ed altro Diritto & Giustizia 2008. c) **Responsabilità oggettiva dell'ente pubblico** Quindi da quanto sopra consegue la ricostruzione della fattispecie di riferimento in termini di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione "è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa". Quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia. d) il potere di controllare la cosa, quello di modificare la situazione di pericolo creatasi e quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, discende che il giudizio è "puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere". Lo stesso fortuito, quale elemento impeditivo della fattispecie di responsabilità, viene inteso in senso oggettivo e riferito al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi". e) **Interruzione del nesso di casualità: evento abnorme ed eccezionale** Per quanto riguarda le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alla pertinenza della strada e provocate da una repentina e non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'incolumità del loro patrimonio, dovrà considerarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'inevitabilità e della imprevedibilità. Inoltre l'interruzione del nesso di casualità è ipotizzabile solo nel caso di un evento che per le sue connotazioni di abnormità ed eccezionalità, sia riconducibile a caso fortuito. Ma la cattiva manutenzione della strada, nel caso specifico, e la pioggia che ha ricoperto di acqua la buca, non assumono la connotazione di evento abnorme ed eccezionale, bensì, al contrario di un malcostume abituale dell'Ente Pubblico che trascura sistematicamente la manutenzione delle pubbliche vie, soprattutto per quanto concerne le condizioni del manto stradale. Né la pioggia può considerarsi un evento eccezionale. In più le forti piogge che si erano verificate quella notte avevano ricoperto interamente le buche così nascondendole e dissimulandone l'esistenza, la profondità e la pericolosità. f) **Pertanto l'Ente proprietario è responsabile ex. art. 2051 c.c. dei danni subiti, proprio in quanto ente proprietario della strada ed in quanto tale tenuto alla ordinaria manutenzione della strada, intesa come bene proprio.** g) **Onere probatorio** Tale interpretazione evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima ed aggrava l'onere probatorio del soggetto agente, ossia del custode, consentendo la prova rigorosa del caso fortuito, come causa interuttiva del nesso di casualità. Infatti il caso fortuito interrompe il nesso di casualità pur non incidendo sull'aspetto della responsabilità/imputabilità oggettiva, che, nel caso di responsabilità ex. art. 2051 c.c. è, comunque, una responsabilità oggettiva

Avv. Alessandro Anastasi
Via E. Boner, 9
Tel e fax 090361975
98121 - MESSINA

presunta. Quanto, infine, agli oneri probatori risulta a questo punto chiaro che mentre all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto potrà liberarsi soltanto provando l'esistenza di un fattore esterno, comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato, alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale. Quindi il danneggiato è onerato a provare solo ed esclusivamente il verificarsi dell'evento dannoso ed il nesso di casualità: L'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. della p.a. (o del gestore) in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale presuppone necessariamente che il danneggiato provi non la verifica del danno in conseguenza dell'insidia o trabocchetto, bensì l'evento dannoso ed il nesso casuale tra la verifica di tale evento e la cosa, come di regola avviene ogni qual volta si invochi l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Tribunale Bari, 26 luglio Giur. Merito 2005, 12 2780 h) Infatti in un sistema in cui il nesso casuale fra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, la regola dell'art. 1227, comma 1 c.c. più che come espressione di un principio di autoresponsabilità viene inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio "che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso". A tali fini la colpa del danneggiato, va in concreto valutata "anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo". 1) Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade L'art. 14 c. strada recita: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

relative pertinenze. Qualora un Comune sia responsabile ex. art. 14 c. strada e 2051 c.c. dei danni cagionati a ciclista da una buca presente sull'asfalto, per non avere curato la manutenzione della strada nonché per aver omesso di segnalare adeguatamente l'insidia, deve, al fine di sottrarsi a tale responsabilità, fornire la prova del caso fortuito. Giudice di Pace Siderno, 30 luglio 2009 n.166 P.G. e altro c. Com. Sidereo Arch. Giur. Circol. e sinistri 2009, 119. La Corte di Cassazione, in una delle più recenti sentenze n° 20754/09, avente ad oggetto un sinistro stradale provocato da insidia stradale, ha ribadito che non si può escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti dell'ente proprietario, anche se tali beni hanno una notevole estensione tale da non consentire una idonea vigilanza per evitare situazioni di pericolo. La Corte ha richiamato l'ultimo orientamento espresso nella sentenza del 2008 (Cass. n. 20427/2008) ricordando di aver superato il vecchio indirizzo secondo cui l'art. 2051 c.c. sarebbe "applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti". Per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, il Signor Brigandì, come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, CITA IL COMUNE di MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Unità d'Italia invitandolo a comparire innanzi al Tribunale di Messina, Giudice designando, all'udienza del 28/02/2011 nei locali ordinaria udienza ad ore di rito, ed a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata, a mezzo procuratore, depositando comparsa in cancelleria, secondo le forme di cui all'art. 163, 3° comma e dell'art. 166 c.p.c., con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale costituzione, nei termini e con le forme indicate, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ossia non potrà proporre domanda riconvenzionale,

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

chiamare un terzo in causa, proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in Sua contumacia per ivi sentire accogliere dall'adito Giudice, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, le domande di seguito meglio specificate ed a fondamento delle quali si è premesso quanto sopra. Tutt'altro impugnatosi e con riserva di variare, aggiungere, meglio specificare ed integrare le conclusioni esibire documenti e chiedere mezzi di prova, allo stato degli atti e dei fatti si assumono le seguenti conclusioni e domande:

1) Nel caso di responsabilità di terzi (società o enti che abbiano in appalto la manutenzione dell'area) ovvero di responsabilità e/o di garanzia assicurativa autorizzare la chiamata in garanzia dei medesimi; e, quindi 2) disporre il differimento della prima udienza allo scopo di convenire in giudizio i terzi; 3) e/o della Provincia Regionale di Messina in quanto dall'atto di costituzione del Comune di Messina potrebbe nascere la necessità di chiamare in causa tale Ente. Nel merito: 4) Per i motivi suesposti ritenere e dichiarare che il sinistro di cui è ascrivibile a fatto e colpa esclusivi del convenuto Comune di Messina, e/o dell'ente proprietario della strada, per mancanza di manutenzione del bene; 5) In conseguenza ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Messina e/o dell'ente proprietario della strada; 6) Condannare il Comune di Messina e/o l'ente proprietario della strada in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Sig. Brigandì a causa ed in conseguenza del sinistro. **Danni quantificabili in €. 36.834,11 oltre interessi e rivalutazione;** 7) Condannare il Comune di Messina e/o l'ente proprietario in solido con la società assicuratrice al risarcimento del danno al mezzo quantificabile in €. 500,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà in corso causa. 8) Condannare il Comune di Messina in solido con la società assicuratrice al risarcimento di ogni ulteriore danno che si manifesti quale conseguenza del sinistro de

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

quo. In subordine: 9) Condannare il Comune di Messina e/o l'ente proprietario in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Sig. Brigandi Luigi in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà e/o che verrà provata in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed onorari. In via istruttoria: Chiede ammettersi prova testimoniale, in relazione all'an, sulle circostanze di fatto formulate in capitoli di cui ai numeri 1-2-3 della premesse di fatto formulate in capitoli e precedute dal "vero è che" indicandosi quali testi i VVUU che hanno redatto il verbale di sopralluogo, Ispettore Cassone e Gigante ed il Sig. Abrami Paolo. Con riserva di ulteriormente specificare i capitoli ed indicare altri testi. Chiede ammettersi prova testimoniale, in relazione al quantum, sulle circostanze di fatto di cui al numero 2 delle premesse di fatto formulate in capitoli e precedute dal "vero è che" con riserva di indicare i testi. Chiede ammettersi CTU al fine di quantificare i danni fisici subiti dal Sig. Brigandi Luigi. Chiede ammettersi ogni mezzo istruttorio che si riterrà utile e/o conducente in corso di causa, con riserva di meglio indicarli ed articolarli in corso di causa e con espressa riserva di produrre nuovi documenti ex. art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese, compensi ed onorari. Si producono: 1. copia verbale della Polizia Municipale; 2. copia rapporto del Pronto Soccorso; 3)-22) copia certificati medici con cartella clinica, referti radiografie e risonanze magnetiche; 22) copia relazione di consulenza medica di parte; 23) copia lettera raccomandata a/r del 15.05.2009 n. 13709676219-4 del Sig. Brigandi; 24) copia lettera raccomandata a/r della Provincia di Messina prot. N. 0019076/09; 25) copia lettera raccomandata a/r del 10.12.2009 del Sig. Brigandi alla Provincia Regionale di Messina n. 131519368197; 26) copia lettera del 16.2.2010 dello Studio Tecnico Assicurativo Vinci; 27) copia lettera raccomandata anticipata via fax del 15/02/2010 al Comune di Messina; 28) copia fax del 10/05/2010 al P.I. Pino; 29) - 33) copia ricevute di pagamento spese mediche; 34) copia calcolo

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

danno alla persona sistema Re Mida. Messina, li 29/09/2010 F.to Avv. Valentina Urso

*- Avv. Carmelo Marra *.*

- che il predetto giudizio, già iscritto al N.R.G. 6831/2010 del Tribunale di Messina, sarà chiamato alla prossima udienza del 4.5.2011, ore 9.30, G.U, Dott. Bonanzinga;

- che, in data 23.03.2011, si costituiva in giudizio il Comune di Messina, chiedendo il differimento della prima udienza di comparizione per la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c., della Provincia Regionale di Messina deducendo quanto segue:

** Con atto di citazione notificato in data 11/11/2010, Brigandi Luigi conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, il Comune di Messina chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da esso subiti in conseguenza di un incidente verificatosi in data 13.02.2009, alle ore 11,40 circa.*

Esponava, infatti, l'attore che mentre si trovava a bordo della sua bicicletta e percorreva la via Regina Elena sulla strada che da Tono porta a Faro Superiore (Messina) con direzione Piazza San Rocco....allorquando giunto poco prima della chiesa di Faro Superiore a circa 100 mt dall'ingresso Istituto Figlie del Divino Zelo, a causa di numerosi e profondi avvallamenti sul manto stradale completamente pieni d'acqua e, quindi, non visibili e prevedibili ed evitabili, e neppure segnalati, cadeva dalla propria bicicletta e riportava danni fisici. In conseguenza dell'evento, l'attore riportava la "frattura 5° metacarpo mano sx; trauma cranio facciale con escoriazioni sparse al viso, piramide nasale con rime di frattura ossa proprie; F.L. tranfossa labbro superiore e mucosa arcata dentaria superiore; trauma spalla e gomito sx; cervicalgia da contraccolpo", così come certificato redatto in data 13.02.2009 dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, che lo giudicavano

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

guaribile in gg. trenta (30); lo stesso, a causa della sintomatologia dolorosa, veniva ricoverato presso la U.O di chirurgia plastica della medesima struttura sanitaria per sottoporsi ad intervento chirurgico, così come emerge dalla documentazione medica versata in atti da controparte. L'attore, pertanto, chiedeva che venisse addebitata la responsabilità dell'accaduto in via esclusiva al Comune di Messina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 Cod. Civ., a causa della cattiva manutenzione della strada e conseguentemente chiedeva la condanna dello stesso Ente al pagamento della somma di €. 36.834,11 per le lesioni patite oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'istante demandava, comunque, ad una disponenda ctu medico-legale il compito di accertare le lesioni asseritamente riportate dallo stesso in conseguenza dell'evento per cui è causa. Con la presente comparsa si costituisce in giudizio il Comune di Messina deducendo quanto segue. L'incidente di che trattasi non è in nessun modo addebitabile ad un comportamento colposo e/o omissivo da parte dell'Amministrazione Comunale di Messina.

1) Insussistenza di responsabilità dell'Ente convenuto.

Si rileva, innanzitutto, che dall'esame degli atti prodotti da controparte non emergono chiaramente né la modalità con cui si sarebbe verificato il presunto incidente lamentato dall'attore né, tantomeno, l'esatta individuazione dei luoghi, non essendo indicati nell'atto introduttivo del giudizio elementi certi ed univoci. L'asserzione secondo la quale L'Ente convenuto, nella circostanza, non avrebbe curato, in virtù del principio del "neminem ledere", la corretta manutenzione della sede stradale (anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.) violando colposamente gli obblighi custodiali per aver lasciato sull'asfalto "numerosi e profondi avvallamenti...non visibili e neppure segnalati", è tutta da dimostrare ed il relativo onere spetta all'attore, ai sensi dell'art. 2697 del Cod. Civ., il quale deve provare la fondatezza dei propri assunti. Al riguardo, giova osservare che

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

dopo l'accaduto sono intervenuti due agenti del Corpo di Polizia Municipale Sez. Ganzirri su segnalazione della Centrale Operativa, i quali recatisi sui luoghi dell'occorso hanno redatto, in data 19.02.2009, apposito rapporto (prodotto in atti) indirizzato al responsabile della Sezione Ganzirri della Polizia Municipale, Isp. Stellario Repici. In particolare, le Ispp. Cassone e Gigante evidenziavano che si erano recate sulla strada provinciale n. 49 in località Faro Superiore (luogo dell'evento per cui è causa) per verificare la caduta di un ciclista. Le agenti, nel percorrere la strada provinciale in tutta la sua lunghezza (dalla piazza S. Rocco fino all'intersezione con la SS. 113 Dir. in località Tono), non trovavano traccia di alcun genere di quanto segnalato...dal Brigandi nell'impugnato atto di citazione. Invero, dalla documentazione fotografica del luogo del sinistro (allegata al rapporto di cui sopra), appare in maniera inequivocabile che sul luogo dell'incidente era posizionata apposita segnaletica che metteva in rilievo la presenza di piccole malformazioni sulla sede stradale.

Sul punto, l'orientamento predominante della Suprema Corte è che "il danneggiato che chiede il risarcimento per il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p.a., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni derivino dalla cosa. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia" (Cass. Civ., Sez. III n. 24881 del 9.10.2008). La Suprema Corte, Terza Sezione Civile, da ultimo, ha statuito con Sentenza del 6.10.2010 n° 20757 che "in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso". Il Comune di Messina convenuto, pertanto, deduce, nel caso di specie, il verificarsi del c.d. caso fortuito, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, derivanti dall'impossibilità oggettiva dell'Amministrazione chiamata in giudizio di poter prevedere e, quindi, evitare il verificarsi dell'evento lamentato dal Brigandi (Cass Civ. n. 5308 del 08/03/07; Cass. Civ. n. 15383 del 06/07/06; Cass. Civ. n. 3651/2006; Cass. Civ. n. 5326 del 10.03.05; Cass. Civ. n. 15429 del 10/08/04). Ed inoltre, tutto a voler concedere, non risulta provato in alcun modo allo stato degli atti, neanche l'esistenza dei requisiti dell'insidia e/o trabocchetto, non essendo ipotizzabile, data la caratteristica dei luoghi dell'accaduto, né il carattere oggettivo della non visibilità oggettiva del pericolo né, tantomeno, quello della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso (tra le altre, Cass. civ., 17.03.1998 n. 2850; Cass. civ., n. 17512 del 08.11.2002; Cass. Civ, sez.III, 26.05.2004 n. 10132; Cass. Civ., sez.III, 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ. 29.04.2006 n. 10040). Per l'orientamento prevalente della giurisprudenza, l'insidia è una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto (tra le altre Cass. civ. 20.09.2006 n. 20328) che il Giudice può considerare come idonea ad integrare una praesumptio hominis di sussistenza del rapporto di casualità con l'incidente e della colpa dell'Ente o della persona tenuta a vigilare sulla sicurezza del luogo ove l'insidia si è realizzata (Cass. civ. sez. III 4.6.2009 n. 12892). La configurabilità dell'insidia non implica necessariamente la sussistenza di responsabilità dell'Ente proprietario della strada ex. art. 2043 Cod. Civ., in quanto non può escludersi che il colposo o doloso comportamento del danneggiato, o di un terzo, assumano rilevanza causale esclusiva nella verifica del fatto lesivo o che, comunque, non sia ravvisabile alcuna colpa a carico dell'ente proprietario della strada, qualunque esso sia; inoltre, essendo

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

l'insidia una situazione di fatto, può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nell'art. 2051 Cod. Civ, nel qual caso ha solo l'effetto di determinare l'oggetto effettivo dell'onere probatorio a carico del custode, in quanto questi deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia che ha prodotto l'insidia ed il danno. L'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità civile, e che "per aversi insidia o trabocchetto idonei a configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo" (Cass. 29.4.2006 n. 10040; Cass. 26.5.2004 n. 10132; id. 8.11.2002 n. 25710; id. 5.7.2001 n. 9092; id. 22.4.1999 n. 3991; id. 16.6.1998 n. 5899; id. 20.8.1997 n. 7742; id. 27.8.1997 n. 7062, ecc). Ed ancora, è opportuno sottolineare che le condizioni generali della strada non presentavano alcun pericolo occulto ed erano senz'altro ben visibili dal Brigandl anche da una certa distanza, tenuto conto dell'ubicazione della strada Tono-Faro Superiore (rettilinea) e dell'orario in cui il sinistro si sarebbe verificato. Ove si consideri, altresì, che l'incidente lamentato da controparte si è verificato in orario diurno, è di tutta evidenza che la caduta è stata provocata soltanto a seguito della disattenzione dell'attore, il quale ha contribuito, con la sua condotta imprudente, che si pone quale causa prevalente sulla causazione del danno, al verificarsi dello stesso o, quantomeno, al suo aggravamento. Pertanto, la misura del risarcimento dovrà essere ridotta, ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ., per la gravità della colpa ascrivibile al danneggiato. Al riguardo, ad escludere ulteriormente la responsabilità dell'Ente convenuto è sufficiente fare riferimento all'orientamento del Supremo Collegio che, con giurisprudenza costante, ha statuito: "La presunzione di responsabilità ex art. 2051 C.C. non applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte di

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

terzi, giacché in questo caso non possibile una efficace e continua vigilanza che possa impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i cittadini utenti; pertanto, tale responsabilità configurabile quando il controllo sul bene demaniale sia in concreto possibile e, in particolare, nell'ipotesi in cui la P.A. fruisca in tutto o in parte, del bene stesso con sostanziale esclusione dell'utenza ad opera di terzi estranei alla sua sfera di custodia" (Cass. 29.4.2006, n. 10040 cit.; id. 13.7.2005, n. 14749).

A ciò si aggiunga che in tema di responsabilità extracontrattuale, per costante orientamento giurisprudenziale, il danneggiato ha l'onere di provare non solo l'esistenza dell'insidia ma anche la ricollegabilità causale dell'evento dannoso alla negligenza dell'ente chiamato in giudizio, quale responsabile; circostanze queste che, in atti, sono prive di alcun riscontro probatorio. Ne discenda, pertanto, che nessuna responsabilità può essere addebitata all'amministrazione comunale nella circostanza per cui è causa, riconducibile, quindi, all'inosservanza del principio del "neminem laedere" ex. art. 2043 Cod. Civ.

II) Carenza di legittimazione passiva del Comune di Messina.

Al riguardo giova evidenziare che il perito incaricato dalla FARO Ass.nl SpA, Prof. D. Vinci (che all'epoca dell'incidente per cui è causa, garantiva sia il Comune di Messina che la Provincia Regionale di Messina per i sinistri stradali) ha redatto apposita relazione con documentazione fotografica, che si produce in copia, ed ha constatato che la strada – denominata S.P. 49 - dove presuntivamente si sarebbe verificato l'evento per cui è causa, appartiene alla Provincia Regionale di Messina.

In particolare, a seguito di dichiarazione spontanea presentata dall'attore, intervenivano le due Agenti del Corpo di Polizia Municipale – Sezione Ganzirri, le quali redigevano apposito rapporto dal quale (come già evidenziato) risulterebbe che la strada (S.P. n° 49), dove si sarebbe verificato il sinistro, risulta essere di proprietà della

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA



Provincia Regionale di Messina. Per quanto sopra esposto, è evidente che il Comune di Messina si riserva di agire in rivalsa nei confronti della Provincia Regionale di Messina in caso di tenuta al pagamento di somme in dipendenza dell'evento per cui è causa. Ora, poiché l'accertamento della dinamica dell'incidente potrebbe condurre ad ascrivere la responsabilità dell'accaduto alla "Provincia Regionale di Messina", si chiede che il Giudice Unico voglia autorizzare, ex. artt. 106 e 269 c.p.c., il Comune di Messina a chiamare in causa, nel presente giudizio - anche al fine della operatività della polizza con la FARO Ass.nl SpA - la Provincia Regionale di Messina con sede legale in Messina, Corso Cavour - Palazzo dei Leoni, disponendo all'uopo congruo differimento della prima udienza per la citazione del terzo, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di essere tenuto indenne e manlevato dalla Provincia Regionale di Messina e da eventuali statuizioni in condannatorio derivanti dal presente giudizio. Sussistono, infatti, nella fattispecie dedotta, i presupposti di legge che giustificano l'intervento in causa della "Provincia Regionale di Messina" : comunanza di causa e necessità che il giudicato si formi anche nei confronti del nuovo soggetto al fine di rendergli opponibile la sentenza.

L'esigenza alla chiamata, infine, discende anche dalla necessità di tutelare l'interesse del terzo, che potrebbe venire pregiudicato dalla decisione.

III) Sul Quantum Debeat.

Contestato l'an nella sua totalità, si tratta del quantum solo per mero scrupolo difensivo, per dimostrare l'assoluta infondatezza delle pretese risarcitorie avversarie.

Non è inutile sottolineare che la corposa documentazione medica prodotta dall'attore a sostegno delle richieste risarcitorie, risulta essere, allo stato priva di efficacia probatoria, dovendo lo stesso provare il nesso di causalità dei danni subiti all'incidente per cui è causa. Al riguardo, si evidenzia, che appaiono davvero spropositate le

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

richieste risarcitorie in relazione all'evento per cui è causa, calcolate essenzialmente sulla scorta della relazione medico-legale redatta dal Dott. Letterio Ciriaco da Messina, il quale ha riconosciuto più che generosamente all'attore una invalidità permanente valutabile nella misura del 14%, una ITA di gg. 60 al 100% ed una ITP di gg. 50 al 50%, quantificando complessivamente a titolo di risarcimento danni, riportati in conseguenza della caduta, l'importo di €. 36.834,11! Il Comune di Messina, comunque, si riserva di più analiticamente controdedurre in esito alle risultanze dell'istruttoria.

IV) Inammissibile si appalesa, infine, la richiesta di interessi e rivalutazione, stante l'espresso divieto di cumulo tra gli stessi ormai consolidato in giurisprudenza, che se accolto comporterebbe un ingiustificato arricchimento per l'istante (Cass. 17.2.1995 n. 1712). Quanto sopra premesso, si chiede che il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti:

DOMANDE

1. In via preliminare, il Giudice Unico voglia autorizzare, ritenutane l'opportunità, ex artt. 106 e 269 c.p.c., il Comune di Messina a chiamare in causa, nel presente giudizio, la "Provincia Regionale di Messina" con sede legale in Messina, Corso Cavour - Palazzo dei Leoni, disponendo all'uopo congruo differimento della prima udienza, per la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di essere tenuto indenne e manlevato dalla "Provincia Regionale di Messina" da eventuali statuizioni in condannatorio derivanti dal presente giudizio. 2. Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili o comunque rigettare perché infondate tutte le domande da chiunque proposte nei confronti del Comune di Messina. 3. Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Messina e ricondurre l'eventuale responsabilità dell'accaduto alla Provincia Regionale di Messina, quale Ente proprietario della strada in ordine all'evento lamentato dall'attore. 4. In via subordinata, nel non temuto caso di

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

accoglimento delle domande attrici, contenere l'eventuale liquidazione in favore del Brigandi nei limiti del giusto e del provato. In via istruttoria, l'Ente convenuto si oppone alla prova per testi così come richiesta ed articolata dall'attore perché inconducente; in subordine, in caso di ammissione della stessa, chiede di essere ammesso alla prova del contrario sulle medesime circostanze oggetto di prova diretta, con termine per l'indicazione del nominativo dei testimoni. L'ente convenuto si oppone, inoltre, all'ammissione della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attore perché influente; in via subordinata, in caso di ammissione della stessa, chiede di essere autorizzato a nominare proprio consulente medico di parte fino alla data d'inizio delle operazioni peritali. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, nei termini di legge, in esito al comportamento processuale che sarà tenuto da controparte. Con riserva di ogni altro diritto o azione. Messina 23.03.2011. F.to Avv. Alessandro Anastasi".

- che il Giudice adito, Dott. Corrado Bonazinga, con ordinanza pronunciata in udienza, autorizzava il predetto procuratore a chiamare in causa la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, fissando per l'ulteriore corso l'udienza del **5 ottobre 2011, ore 9,30 e ss.**

Quanto sopra premesso, il Comune di Messina, come sopra rappresentato e difeso,

C I T A

la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Corso Cavour Palazzo dei Leoni a comparire davanti al Tribunale di Messina, G.U., Dott. C. Bonazinga, per l'udienza che sarà tenuta il **5 ottobre 2011**, ore 9,30 e segg., nei soliti locali di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e

Avv. Alessandro Anastasi

Via E. Boner, 9

Tel e fax 090361975

98121 - MESSINA

167 c.p.c.

Messina, 6 maggio 2011

(Avv. Alessandro Anastasi)

NOTIFICA: Ad istanza del Comune di Messina e del suo procuratore legale, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato il superiore atto di citazione per chiamata di terzo in causa alla Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina Corso Cavour - Palazzo dei Leoni, ivi consegnandone copia a mani di

M. Micalini
dy.

AG/S/11

UFFICIALE GIUDIZIARIO
UNICO
MESSINA

16793

Cronofotografia

A

Data

Trasmissione

10%

Postale

TOTALE

Messaggio

IL FURE

12 MAG. 2011